

Responsabilità civile - diffamazione, ingiurie ed offese -  
Responsabilità civile - Diffamazione - Deposizione del testimone  
innanzi all'autorità giudiziaria - Dichiarazioni rese nell'adempimento  
di un dovere - Configurabilità dell'adempimento del dovere in caso di  
loro accertata veridicità - Sussistenza - Limiti della causa di  
giustificazione - Riconducibilità delle dichiarazioni alla condotta di  
falsa testimonianza - Fattispecie.

I testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro  
domandato, non commettono diffamazione ancorché la deposizione  
implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione  
altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la  
presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere  
giuridico, il carattere offensivo dell'azione, fermo restando che, nel  
caso in cui, invece, essi depongano il falso, commettono diffamazione  
ove sussistano i requisiti di tale illecito. (Nella specie, la S.C. ha  
confermato la sentenza di merito che aveva escluso la valenza  
diffamatoria delle dichiarazioni rese da un magistrato, in sede di  
sommarie informazioni testimoniali, in ordine alle violazioni dei  
criteri tabellari poste in essere da un suo collega presidente di  
sezione, al fine di concentrare sul proprio ruolo le controversie  
patrocinate da alcuni avvocati che intendeva favorire, in ragione del  
fatto che, nonostante l'intervenuta assoluzione di quest'ultimo dal  
reato ex art. 319-ter c.p., le suddette circostanze erano risultate  
rispondenti al vero, alla stregua di una serie di riscontri  
documentali puntualmente esaminati dal giudice di secondo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30377 del 17/10/2022 (Rv.  
666264 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2043, Cod\_Civ\_art\_2059

**Corte**

**Cassazione**

**30377**

**2022**